



FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

PRIAMO

Data : 14/04/2015

Prot. : U/732/2015



2005695000000009887

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Priamo
- Fonti istitutive
- Delegati dell' Assemblea di Priamo
- Coordinatori regionali
- Aziende associate
- Direzioni del personale

Circolare operativa n. 1/2015

Oggetto: conferimento della quota Tfr in busta paga

Con la pubblicazione, il 19 marzo 2015, in Gazzetta Ufficiale del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 è stata regolamentata la possibilità di destinare il Tfr in busta paga, per il periodo compreso fra marzo 2015 e giugno 2018.

La quota di TFR da destinare in busta paga è stata denominata Qu.i.r. (Quota integrativa della retribuzione). Il DPCM n. 29/2015 è entrato in vigore il 3 aprile 2015.

Di seguito forniamo alla azienda indicazioni utili per comprendere il funzionamento della nuova normativa ed alcune indicazioni procedurali da seguire legate all'operatività del Fondo, conseguenti alla eventuale scelta operata dai lavoratori.

Chi può optare per la Qu.i.r.?

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere **da almeno sei mesi**, per i quali trova applicazione l'istituto del TFR, eccetto le seguenti tipologie di lavoratori:

- a) i lavoratori dipendenti domestici;
- b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare;
- f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
- g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.36.00.46.45 – FAX 06.36.00.47.09

Web: www.fondopriamo.it – E-mai: info@fondopriamo.it PEC: info@pec.fondopriamo.it

Codice Fiscale : 96385730583 – Iscrizione all'albo dei Fondi Pensione n.139

prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;

h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Se le condizioni previste alle lettere d), e), f), g) e h) dovessero verificarsi dopo l'avvio dell'erogazione del Tfr, la stessa si interrompe.

Il lavoratore dipendente che avesse in atto una cessione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento, è tenuto a notificare la cessione al datore di lavoro.

In presenza di contratti di cessione con TFR a garanzia è preclusa al lavoratore la possibilità di esercitare la liquidazione mensile della Qu.i.R.

Tale preclusione permane in essere fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Come si esprime la scelta per la Qu.i.r.?

È obbligatorio da parte del lavoratore compilare e sottoscrivere il modulo allegato a) al DPCM 29/2015 e consegnarlo all'azienda, che accerta il possesso dei requisiti per avere diritto alla Qu.i.r e, in caso positivo, la eroga secondo le tempistiche indicate successivamente fino al periodo di paga di giugno 2018 ovvero sino al periodo di paga antecedente all'eventuale interruzione del rapporto di lavoro, che dovesse intercorrere.

La scelta è irrevocabile fino a giugno 2018.

Quando si può richiedere la Qu.i.r.?

In qualsiasi momento nel periodo compreso fra il 3 aprile 2015 e il 30 giugno 2018.

Da quando decorre il versamento del Tfr in busta paga?

Nelle aziende con almeno 50 dipendenti, dal mese successivo alla accettazione della domanda, mentre nelle aziende con meno di 50 dipendenti dal terzo mese successivo alla accettazione della domanda.

Che cosa cambia nei versamenti a Priamo per coloro che sono iscritti?

Nel caso in cui i lavoratori già aderenti a Priamo, ottengano la Qu.ir., il datore di lavoro deve:

1. per i lavoratori che sono iscritti al Fondo con **il solo versamento del TFR** (sia i silenti - TT - che gli espliciti solo TFR - TE), sospendere il conferimento dei versamenti del TFR a Priamo per tutto il periodo intercorrente dalla decorrenza della scelta operata dal lavoratore, al 30 giugno 2018 **inviando copia della domanda di accettazione sottoscritta dal lavoratore al Fondo** ;
2. per i lavoratori che sono iscritti **con adesione completa** (CT - che versano al Fondo sia il contributo azienda, che il contributo lavoratore, sia il TFR), sospendere il conferimento del **solo versamento del TFR** al Fondo per tutto il periodo intercorrente dalla decorrenza della scelta operata dal lavoratore, al 30 giugno 2018, e continuare a conferire al Priamo

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.36.00.46.45 – FAX 06.36.00.47.09

Web: www.fondopriamo.it – E-mai: info@fondopriamo.it PEC: info@pec.fondopriamo.it

Codice Fiscale : 96385730583 – Iscrizione all'albo del Fondi Pensione n.139

i versamenti delle quote a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro (contributi di fonte lavoratore e di fonte azienda). **Anche in questo caso l'azienda invierà al Fondo, copia della domanda di accettazione della Qu.i.r. sottoscritta dal lavoratore.**

I lavoratori non iscritti al Fondo, possono aderire a Priamo dopo aver esercitato l'opzione del versamento del Tfr in busta paga?

Sì. L'adesione a Priamo è possibile e viene perfezionata mediante la sottoscrizione della domanda di adesione, come da prassi operativa in essere. Sino a giugno 2018 al Fondo dovranno essere conferiti sia i contributi contrattualmente previsti a carico del lavoratore che quelli a carico del datore di lavoro.

All'atto della trasmissione della scheda di adesione, **dovrà essere contestualmente inviata al Fondo la domanda con cui è stata accettata la Qu.i.r debitamente controfirmata dal lavoratore richiedente.**

In tal caso, per il solo periodo relativo al conferimento del TFR in busta paga, la lista di contribuzione andrà compilata con valorizzazione a zero della corrispondente cella indicante il valore economico del TFR.

Che cosa deve comunicare l'azienda a Priamo in caso di versamento del Tfr in busta paga di lavoratori già iscritti al Fondo?

Per i lavoratori **già iscritti al Fondo** l'azienda dovrà comunicare a Priamo (a mezzo posta ordinaria all'indirizzo della sede di Priamo o posta elettronica a segreteria@fondopriamo.it o fax al numero 06.36004709) i dati anagrafici degli iscritti che hanno esercitato la richiesta e la decorrenza del conferimento in busta paga del TFR e inviare copia della domanda con cui l'azienda ha accettato la richiesta della Qu.i.r da parte del lavoratore .


In tal caso, per il solo periodo relativo al conferimento del TFR in busta paga, la lista di contribuzione andrà compilata con valorizzazione a zero della corrispondente cella indicante il valore economico del TFR.

Gli uffici del Fondo restano a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale

Alessandra Galieni



SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA

VIA MARCANTONIO COLONNA, 7 – 00192 ROMA – TEL 06.36.00.46.45 – FAX 06.36.00.47.09

Web: www.fondopriamo.it – E-mai: info@fondopriamo.it PEC: info@pec.fondopriamo.it


Codice Fiscale : 96385730583 – Iscrizione all'albo del Fondi Pensione n.139



Liquidazione mensile del TFR: schema generale – aziende aventi almeno 50 addetti

ovvero

aziende aventi meno di 50 addetti che NON accedono al finanziamento agevolato





Liquidazione mensile del TFR: schema generale aziende aventi meno di 50 addetti che CHIEDONO il finanziamento agevolato

Il lavoratore presenta al datore di lavoro l'istanza di accesso alla liquidazione mensile della Qu.I.R. debitamente compilata e validamente sottoscritta, avvalendosi dello schema ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015.

Il datore di lavoro:

- rilascia al dipendente un'attestazione di ricevimento dell'istanza (copia del modulo controfirmato ovvero ricevuta in formato elettronico);
- verifica la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore;
- segnala la richiesta all'Inps, con le modalità che saranno rese note dall'Istituto;
- richiede all'Inps la certificazione delle informazioni necessarie per l'attivazione del finanziamento assistito da garanzia.

L'Inps entro 30 giorni dalla richiesta rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva.

Il datore di lavoro stipula il contratto di finanziamento con un Istituto di credito aderente all'Accordo quadro ABI - Ministeri.

DAL TERZO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFICACIA DELL'ISTANZA

Il datore di lavoro:

- liquida la Qu.I.R. al dipendente, con le medesime modalità in uso per la retribuzione;
- interrompe l'eventuale versamento del TFR alla forma di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria Inps.

L'Istituto di credito comunica all'Inps l'avvenuta concessione del finanziamento.

L'Inps rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e alla Banca che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro, in assenza delle quali il finanziamento è sospeso.

GIUGNO 2018: FINE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA QUI.R.

30 OTTOBRE 2018: SCADENZA DEL FINANZIAMENTO

La Banca mutuante eroga mensilmente il finanziamento nella misura indicata dalle certificazioni Inps.

La Banca notifica all'azienda la richiesta di rimborso del finanziamento.

Il datore di lavoro deve rimborsare l'intero finanziamento entro 30 giorni dalla notifica.